

**REGIONE
PIEMONTE**

**PROVINCIA DI
ASTI**

COMUNE DI ROBELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA **LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI** **RADIOELETTRICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E QUADRO NORMATIVO	3
ART. 2 - FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - SITUAZIONE ESISTENTE	5
ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, LIMITI DI ESPOSIZIONE.	6
<i>4.1 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.</i>	6
<i>4.2 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.</i>	7
ART. 5 – SUDDIVISIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
<i>5.1 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione</i>	9
<i>5.2 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva</i>	11
<i>5.3 – Precisazioni sui criteri di localizzazione ed installazione impianti per telefonia mobile e telecomunicazione</i>	13
ART. 6 - PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI	14
ART. 7 - VALUTAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI	14
ART. 8 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.	15
ART. 9 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.	17
ART. 10 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.	18
ART. 11 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.	19
ART. 12 - PUBBLICITÀ DELL'IMPIANTO	20
ART. 13 - VIGILANZA, CONTROLLI, PROCEDURE DI RISANAMENTO	21
ART. 14 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI	22
ART. 15 - ESECUTIVITÀ E NORME TRANSITORIE E FINALI	22
ART. 16 - DEROGHE	22
ART. 17 - ELENCO ALLEGATI:	23

ART. 1 - OGGETTO E QUADRO NORMATIVO

Il presente regolamento individua i criteri generali per:

- la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche
- la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni
- la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59"
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico
- D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d).
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'allegato numero 1 per mero errore materiale

ART. 2 - FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento detta le linee di riferimento e le prescrizioni atte a garantire la razionalizzazione e la localizzazione più idonea degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e di diffusione di segnali radiotelevisivi (compresi gli impianti montati su mezzo mobile), nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale e in funzione delle esigenze di tipo urbanistico, edilizio, estetico, storico-artistico, ambientale e della collettività in generale.

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del comune di Robella è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per aree sensibili (per le quali si intendono come aree alternative le zone di attrazione, di cui al seguente art. 4) dove ogni nuova installazione è vietata e per le zone di vincolo dove ogni nuova installazione è vietata a meno di specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti (come previsto al 2° paragrafo art. 3.4 della D.G.R. 05/09/05 n. 16-757).

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi - aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti), compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge regionale n. 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

Le seguenti disposizioni non si applicano agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge regionale n. 19/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art 4.1, secondo paragrafo della D.G.R. n. 16-757.

Per l'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 19/2004.

ART. 3 - SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del comune di Robella è riportata nell'ALLEGATO M al presente regolamento e nel catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004, ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto regionale delle sorgenti sul sito web della Regione Piemonte, gli aggiornamenti puntuali saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, LIMITI DI ESPOSIZIONE.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757.

4.1 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Zone di installazione condizionata - aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione - aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

4.2 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/2003.

Zone di vincolo - aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione condizionata - aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione - aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

I limiti di esposizione al campo elettromagnetico sul territorio comunale sono fissati dal DPCM 08-07-2003, in termini di campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Si riportano qui di seguito le tabelle di cui all' Allegato B del DPCM 08-07-2003 in termini di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità.

DPCM 08/07/03 - Tabella 1 – Valori limite di esposizione (valori efficaci)

FREQUENZA f	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E [V/m]	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H [A/m]	DENSITA' DI POTENZA D [W/m ²]
0,1 ' f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 ' f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 ' f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

DPCM 08/07/03 - Tabella 2 - Valori di attenzione

FREQUENZA f	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E [V/m]	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H [A/m]	DENSITA' DI POTENZA D [W/m ²]
0,1 ' f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

DPCM 08/07/03 - Tabella 3 - Obiettivi di qualità

FREQUENZA f	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E [V/m]	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H [A/m]	DENSITA' DI POTENZA D [W/m ²]
0,1 ' f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Nel caso in cui tale Decreto venga aggiornato, sostituito o modificato completamente o in qualcuna delle sue parti, il presente regolamento si uniformerà ai limiti prescritti dai successivi aggiornamenti dello stesso decreto.

ART. 5 – SUDDIVISIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di applicare i criteri generali di cui ai punti 2 e 3 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, si individua la seguente suddivisione del territorio del comune di Robella:

5.1 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

TAB. 1 – AREE SENSIBILI

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1.1	Centro diurno per anziani	Fg 2 mapp.101	Installazione vietata

l'installazione é vietata in tutte le aree sensibili previste in Tabella 1.

TAB. 2 – ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

Nr. Sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c, d, e)	Presenza Area sensibile
2.1	Centro storico – confini come da PRGC	CS	NO	c	
2.2	Castello di Robella e parco di pertinenza – Fg. 10 n. 2	As2	NO	b-c	
2.3	Palazzo Comunale Fg 10 n. 24	Aic2	NO	b	
2.4	Chiesa Parrocchiale di Fraz. Cortiglione - Fg 5 mapp. A	As1	NO	b-c	
2.5	Fasce di rispetto Aree sensibili (Centro diurno per anziani - m 30)	-	NO	a	1.1
2.6	Fasce di rispetto acque pubbliche (Torrente Stura m 150)	-	NO	d	
2.7	Fasce di rispetto acque pubbliche (Rio Val D'Arme o di Corteranzo m 150)	-	NO	d	

l'installazione nelle zone di installazione condizionata, previste in Tabella 2, e nelle zone neutre, è soggetta alla verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

TAB. 3 – ZONE DI ATTRAZIONE


Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c)	Proprietà comunale
3.1	Area prospiciente la Strada Com.le da Galvagno - Fg 2 porzione map. 52	Area Agricola	NO (rif. Allegato M)	b-c	SI

l'installazione nelle zone di attrazione previste in Tabella 3 è soggetta alla procedura semplificata di cui al successivo art. 10 e alla relativa verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La suddivisione del territorio del comune di Robella secondo i criteri generali di cui alla DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni è riportata nella Tavola n.1 allegata a questo stesso regolamento.

Tab. 4 – Estratti Planimetrici - Tavola n.1:

Nr. sito	Rif. Planimetrico
2.3	

5.2 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

TAB. 1 – AREE SENSIBILI

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1.1	Centro diurno per anziani	Fg 2 mapp.101	Installazione vietata

l'installazione é vietata in tutte le aree sensibili previste in Tabella 1.

TAB. 2 – ZONE DI VINCOLO

Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b)	Presenza Area sensibile
2.1	Centro storico – confini come da PRGC	CS	NO	a	-
2.1.1	Castello di Robella e parco di pertinenza – Fg. 10 n. 2	As2	NO	b(bene vincolato)	
2.1.2	Chiesa Parrocchiale di Fraz. Cortiglione - Fg 5 mapp. A	As1	NO	b(bene vincolato)	
2.2	Area urbana – confini come da PRGC per antenne con pot. Eff > 500 W	Artt. da 17 a 27, 35 delle NdA	NO	b	

all'interno delle zone di vincolo (previste in Tabella 2) l'installazione degli impianti é soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, come previsto al 2° paragrafo art. 3.4 D.G.R. 05/09/05 n. 16-757.

TAB. 3 – ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b, c, d, e)	Presenza Area sensibile
3.1	Palazzo Comunale Fg 10 n. 24	Aic2	NO	b	
3.2	Chiesa S.Maria a Valore di Sopra Fg 1 mapp. A	Area agricola	NO	b	
3.3	Fasce di rispetto Aree sensibili (Centro diurno per anziani - m 30)	-	NO	a	1.1
3.4	Fasce di rispetto acque pubbliche (Torrente Stura m 150)	-	NO	c	
3.4	Fasce di rispetto acque pubbliche (Rio Val D'Arme o di Corteranzo m 150)	-	NO	c	

l'installazione nelle zone di installazione condizionata, previste in Tabella 3, e nelle zone neutre, é soggetta alla verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

TAB. 4 – ZONE DI ATTRAZIONE

Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b, c)	Proprietà comunale
4.1	Area prospiciente la Strada Com.le da Galvagno - Fg 2 porzione map. 52	Area Agricola	NO (rif. Allegato M)	b-c	SI


(i siti individuati dal Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze vanno sempre indicati come zone di attrazione; tutti gli altri siti già esistenti ma non inseriti nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze possono essere classificati liberamente dal comune)

L'installazione nelle zone di attrazione, previste in Tabella 4 è soggetta alla procedura semplificata di cui al successivo art. 10 e alla relativa verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La suddivisione del territorio del comune di Robella secondo i criteri generali di cui alla DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva è riportata nella Tavola n.2 allegata a questo stesso regolamento.

Tab. 5 – Estratti Planimetrici - Tavola n.2:

Nr. sito	Rif. Planimetrico
<p>3.1</p> <p>(vincolato per antenne con pot. Eff > 500 W)</p> <p>(installazione condizionata per antenne con pot. Eff < 500 W)</p>	

5.3 – *Precisazioni sui criteri di localizzazione ed installazione impianti per telefonia mobile e telecomunicazione*

Nelle aree sensibili l'installazione di impianti è totalmente vietata fatte salve le deroghe previste dalla DGR 16-757 al paragrafo 3.2. ("Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa").

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, quali ad esempio:

- Per le aree sensibili per le quali in tabella 1 al punto 5.1 del presente documento è prevista l'installazione condizionata così come per le aree di cui al punto a) paragrafo 2.1 della DGR 16-757 il Comune potrà richiedere uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...)
- L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di nuove antenne nelle aree individuate come beni culturali e nel centro storico, così come individuato da PRGC, potrà avvalersi di concorsi di idee concordando con il gestore il tipo di manufatto ed il contesto in cui verrà inserito, ad esempio:
 - scelta del sostegno
 - soluzioni tecnico – estetiche
 - altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio)
 - divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti
 - la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento.
- la richiesta di installazione per le aree soggette a vincoli di cui ai punti d), e) paragrafo 2.1 della DGR dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi;
- In seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione.

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.) e, per quanto riguarda i manufatti associati agli impianti, le disposizioni del vigente Regolamento edilizio.

ART. 6 - PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI

Come previsto dall'art. 8 della L.R. 19/2004, i gestori degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il piano programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

In particolare i piani annuali di localizzazione dei siti devono contenere le seguenti informazioni:

- dimensione del parco impianti esistente (elenco impianti e relative localizzazione e caratteristiche)
- impianti da realizzare nel corso dell'anno (elenco impianti e relative localizzazione e caratteristiche)
- possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti
- ragioni che sorreggono l'incremento della rete (es. aumento utenti, aumento qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti)
- investimento necessario alla realizzazione del programma eventuali effetti indotti sul sistema economico locale effetti di natura sociale

Il piano annuale deve essere presentato all' ufficio tecnico in formato cartaceo ed elettronico (con un supporto compatibile con gli strumenti del Comune), ed essere contestualmente trasmesso alla Provincia.

I gestori, qualora abbiano interesse a localizzare impianti all'interno delle zone di installazione condizionata, devono tenere conto, nell'elaborazione del Piano annuale di localizzazione dei siti, dell'eventuale presenza nell'area di interesse di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.

ART. 7 - VALUTAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI

In fase di valutazione congiunta del "Piano annuale di localizzazione dei siti" , può essere definita con l'Amministrazione Comunale, mediante specifico atto convenzionale, l'installazione di impianti in deroga a quanto stabilito all'art. 5, allorquando la scelta del sito risponda a requisiti di interesse pubblico.

Qualora i gestori, pur nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5, riscontrino l'oggettiva impossibilità di utilizzare i siti indicati nel Piano di localizzazione dei siti, verificheranno con il Comune le possibili alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

Il Comune altresì valuta con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale.

Al fine di garantire una ordinata distribuzione degli impianti, l'Amministrazione Comunale promuove la coesistenza degli stessi.

ART. 8 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano all' ufficio tecnico e contestualmente all'ARPA domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 11 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l' ufficio tecnico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, e con dichiarazione di inizio attività accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Le informazioni da includere nei succitati documenti sono definite nella D.G.R. 15-12731 del 14/06/2004, nella D.G.R. 112-13293 del 12/08/2004 e nella D.G.R. 19-13802 del 02/11/2004.(vedi Allegati)

Nel rispetto delle prescrizioni edilizie dovranno essere altresì indicati il Responsabile Tecnico di ogni singolo impianto nonché il Responsabile del Cantiere e il Responsabile della Sicurezza in fase realizzativa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del [d.lgs. 259/2003](#), ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 e le procedure di cui all'articolo 87 del [d.lgs. 259/2003](#).

L' ufficio tecnico rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui all'Articolo 6 del presente regolamento; l'autorizzazione rappresenta condizione necessaria per l'attività edilizia e per l'esercizio delle relative

attività, ferma restando la concessione ministeriale e l'osservanza di tutte le norme di legge in materia edilizia ed urbanistica.

L' ufficio tecnico trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della LR 19/2004.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano all' ufficio tecnico la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

L' ufficio tecnico provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della DGR):
 - impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, secondo comma.

ART. 10 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Anche per gli impianti di cui all'art. 9 del presente regolamento si prevede la procedura ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del [d.lgs. 259/2003](#),

Il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del [d.lgs. 259/2003](#) si forma rispettivamente:

- a) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 20 W purchè previsti nelle aree di attrazione;
- a) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- b) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 11 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMPIANTO	TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO DOVUTO AL COMUNE (€)	IMPORTO DOVUTO ALLA PROVINCIA (€)
Impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20W	Nuova installazione in contesto edificato	1000,00	800,00	200,00
	Nuova installazione in contesto non edificato	400,00	320,00	80,00
	Modifica di impianto esistente in contesto edificato	500,00	400,00	100,00
	Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	200,00	160,00	40,00
Impianti con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20W	Nuova installazione in contesto edificato	900,00	720,00	180,00
	Nuova installazione in contesto non edificato	300,00	240,00	60,00
	Modifica di impianto esistente in contesto edificato	450,00	360,00	90,00
	Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	150,00	120,00	30,00
Impianti di cui al punto 9 del Regolamento (condizioni agevolate)	Nuova installazione in contesto edificato	500,00	400,00	100,00
	Nuova installazione in contesto non edificato	200,00	160,00	40,00
	Modifica di impianto esistente in contesto edificato	250,00	200,00	50,00
	Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	100,00	80,00	20,00

Per contesto non edificato si intende l'area, oggetto di installazione, in cui non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione dell'impianto stesso.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20% tramite bonifico bancario o bollettino postale sui conti:

conto corrente bancario n.10/00300407 CAB 10305 ABI 01025; Centro Tesorerie Piemonte Sud (Istituto San Paolo di Torino) intestato a: Comune di Robella - Servizio Tesoreria - (causale: Oneri per impianti radioelettrici – art. 14 L.R.19/04).

c/c postale N. 12996146 intestato a: Comune di Robella- Servizio Tesoreria - (causale: Oneri per impianti radioelettrici – art. 14 L.R.19/04).

conto corrente bancario n.6109 Cassa di Risparmio di Asti CAB 10316 ABI 6085; intestato a: Provincia di ASTI - Servizio Tesoreria - (causale: Oneri per impianti radioelettrici – art. 14 L.R.19/04).

c/c postale N. 12520144 intestato a: Provincia di ASTI - Servizio Tesoreria - (causale: Oneri per impianti radioelettrici – art. 14 L.R.19/04).

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 19/2004 è fissata al 40%

Il comune provvederà alla liquidazione delle somme in favore dell'ARPA in sede di comunicazione di avvenuta attivazione degli impianti di cui all'art. 8.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DELL'IMPIANTO

In posizione visibile in area pubblica il gestore dell'impianto dovrà installare un cartello in materiale resistente di dimensioni A3 riportante l'indicazione dei seguenti dati relativi all'impianto:

1. Stazione per (tipo di impianto)
2. Società (Ragione Sociale e sede legale attuale)
3. Potenza del trasmettitore Watt, per un totale di Watt -
Potenza Effettiva radiante
4. Altezza dal suolo del centro dell'antenna m

ART. 13 - VIGILANZA, CONTROLLI, PROCEDURE DI RISANAMENTO

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di vigilanza e controllo saranno svolte, oltre che dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, anche dalle strutture comunali competenti per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Tutti i gestori il cui impianto, a seguito di verifiche e controlli, risulti responsabile di un superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui all'art. 3 e all'art. 4 del d.p.c.m. 08/07/2003, dovranno effettuare il risanamento dello stesso entro 60 giorni a decorrere della data di notifica degli uffici comunali competenti.

La modalità di intervento per il risanamento dei siti non conformi sono disciplinate dalla "Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione". di cui alla D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". (si deve fare riferimento ad essa per modulistica ed allegati).

ART. 14 - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Le responsabilità dell'applicazione del presente regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi.

Il Sindaco procederà alla disattivazione degli impianti nei casi e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00.

Le somme derivanti dalle sanzioni comminate verranno utilizzate per la realizzazione di interventi in campo ambientale.

ART. 15 - ESECUTIVITÀ E NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Il comune invia il regolamento adottato alla Provincia, anche in formato elettronico, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera d della Legge Regionale 19/2004 a questa assegnate.

Il comune provvede a pubblicare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R. l'avvenuta approvazione del *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI* e delle sue successive varianti o modifiche che dovranno essere anch'esse approvate con Delibera di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI* si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del *REGOLAMENTO*, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

ART. 16 - DEROGHE

Il Sindaco con specifico provvedimento può autorizzare la deroga alle presenti disposizioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge regionale e nazionale in materia.

ART. 17 - ELENCO ALLEGATI:

- 1) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (ALLEGATO)
- 2) SCHEDE TECNICHE DELL'IMPIANTO (ALLEGATI A-A1)
- 3) DIAGRAMMI ANGOLARI DI IRRADIAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL SISTEMA IRRADIANTE; (ALLEGATO B)
- 4) MAPPA DELLA ZONA CIRCOSTANTE IL PUNTO DI INSTALLAZIONE, (ALLEGATO C)
- 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL VOLUME DI RISPETTO, (ALLEGATO D)
- 6) PLANIMETRIA GENERALE ANTE OPERA E POST OPERAM DEL PROGETTO DI IMPIANTO, (ALLEGATO E)
- 7) DESCRIZIONE DEL FORMATO MSI PER I DIAGRAMMI DI ANTENNA (ALLEGATO. I)
- 8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, (ALLEGATO. II)
- 9) MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE (ALLEGATO F)
- 10) MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO FISSO AD USO RADIOAMATORIALE/CB (ALLEGATO G)
- 11) MODELLO PER LA COMUNICAZIONE PER IMPIANTO FISSO CON POTENZA EFFICACE IN ANTENNA <20 W utilizzato esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili (es. eventi, fiere, convegni, manifestazioni e concerti) (ALLEGATO H)
- 12) MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI IMPIANTO FISSO A RADIOFREQUENZA (Forze armate e Forze di Polizia) (ALLEGATO L)
- 13) DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PRESENTI ALLA DATA ODIERNA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBELLA (ALLEGATO M)
- 14) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBELLA PER GLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI (TAVOLA N.1 - Scala 1:5000).
- 15) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBELLA PER GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA (TAVOLA N.2 - Scala 1:5000).

N.B.: *Gli allegati B, C ed E di cui ai punti 4) e 6) dell'elenco sopra esposto necessitano di documentazione grafica da redigere a cura del richiedente.*

Le tavole grafiche di cui ai punti 14) e 15) dell'elenco sopra esposto sono state redatte sulla base del materiale fornito dall'ente committente (FILE vettorializzati dell'intero territorio comunale in coordinate "Gauss Boaga" di provenienza Agenzia Provinciale del Territorio – Catasto Terreni) operando la successiva conversione in coordinate ED1950/UTM come previsto dall'art. 9 – all. A – D.G.P. n. 1105 del 16/02/2006.

I dati informatizzati forniti dall'ente committente sono stati utilizzati esclusivamente come supporto di base, mantenendone inalterato il contenuto grafico compresi eventuali errori o mancati aggiornamenti relativi ai profili cartografici di particelle catastali o limiti di confine comunali.